

Regolamento Periodica_rev2009

La CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di XXXX, in attuazione dell'art. 3 del D.M. n 182 del 28 marzo 2000, "Regolamento recante modifica e integrazioni della disciplina della verificazione periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di camere di commercio", e con riferimento alle seguenti fonti normative:

1. Testo Unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con R.D. n. 7088 serie 3° del 23 agosto 1890 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Regolamento sul Servizio metrico approvato con R.D. n. 242 del 31 gennaio 1909 e successive modificazioni ed integrazioni;
3. Decreto Legislativo n. 517 del 29 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
4. Legge 25 marzo 1997, n. 77;
5. Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
6. D.P.C.M. del 6 luglio 1999;
7. Direttiva 04 aprile 2003 del Ministero delle Attività Produttive relativa all'"Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione periodica degli strumenti di misura";
8. Decreto Legislativo n. 22 del 22 febbraio 2007;
9. C.M. n. 3620/c del 22 ottobre 2008;
10. C. M. n. 3/550019 del 09 gennaio 1997;
11. Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
12. D.M. 7 dicembre 2006;
13. Delibera di Giunta n. 99 del 03 ottobre 2007.

adotta le seguenti norme guida per l'esecuzione della verificazione successiva (obbligatoria, a seguito di riparazione e volontaria – punto 2.16 V.I.M.:ed. 2007).

Articolo 1 – Definizioni

1. Agli effetti del presente provvedimento si definiscono:

- a) strumenti di misura: i dispositivi e i sistemi per le funzioni di misura giustificate da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali, in particolare:
 - le misure di capacità diverse da quelle di vetro, terracotta e simili,
 - gli strumenti per pesare e per misurare la cui utilizzazione riguarda la determinazione della quantità e/o del prezzo, nelle transazioni commerciali, ivi compresi quelli destinati al consumatore finale e destinati al confezionamento di preimballaggi,
 - gli strumenti per pesare destinati alla determinazione della massa per il calcolo di un pedaggio, una tariffa, un premio, un'ammenda, una remunerazione, un'indennità o un compenso di tipo analogo,
 - gli strumenti per pesare destinati alla determinazione della massa per l'applicazione di disposizioni legislative, perizie giudiziarie,
 - gli strumenti per pesare utilizzati per la fabbricazione di medicine in farmacia e utilizzati per la determinazione della massa, in occasione delle analisi effettuate in laboratori medici e farmaceutici,
 - gli strumenti di cui all'art.2 del Regolamento di fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e misurare (R.D. 10 giugno 1902, n. 226);
 - i convertitori volumi di gas, fatta eccezione per quelli previsti dall'art. 7 del D.L. 25 settembre 2009, n. 135 convertito in legge con XXXXXXXXXXXXXXXXX
 - i dispositivi elettronici ausiliari ai complessi di misurazione dei liquidi diversi dall'acqua,

- gli strumenti per la misura della dimensione;
- b) verificazione periodica: la procedura che consiste nell'accertare il mantenimento nel tempo dell'affidabilità metrologica o dei requisiti previsti dalla MID degli strumenti di misura, finalizzata alla tutela della fede pubblica, nonché l'integrità dei sigilli di protezione previsti dalle normative vigenti,
- c) utente metrico: l'utilizzatore o chi ne ha la responsabilità, ai fini del rispetto dei requisiti previsti dalle norme in vigore, degli strumenti di misura definiti nel presente articolo,
- d) elenco degli utenti metrici: l'insieme delle informazioni relative alle generalità e luogo di esercizio dell'attività degli utilizzatori degli strumenti di misura, nonché gli estremi di identificazione degli strumenti e le scadenze della relativa verifica.
2. Sono esclusi dalla definizione di strumento di misura, per i fini di questo regolamento, i contatori dell'acqua, i contatori del gas, i contatori di energia elettrica attiva e trasformatori di misura, i contatori di calore, i tassametri, le misure materializzate e gli analizzatori dei gas di scarico (MI-010)

Articolo 2 - Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in applicazione del D.M. n. 182 del 28 marzo 2000 e della C.M. n. 3620/c del 22 ottobre 2008, le modalità di effettuazione della verifica periodica, obbligatoria per tutti gli strumenti di misura.

Articolo 3 – Periodicità

Nelle more di emanazione dei relativi decreti di attuazione del Decreto Legislativo n. 22 del 22 febbraio 2007 (attuazione della Direttiva M.I.D.), gli strumenti, nazionali e non in quanto assimilabili, devono essere sottoposti a verifica periodica (presentandoli direttamente o richiedendo la verifica a domicilio presso le propria attività):

- entro 60 giorni dall'inizio della loro prima utilizzazione; s'intende come "prima utilizzazione" la data di prima regolare utilizzazione dello strumento per i fini cui è destinato;
- successivamente con le scadenze previste dall'allegato I al D.M. n. 182 del 28 marzo 2000; in particolare gli strumenti già muniti di contrassegno di scadenza potranno essere presentati alla verifica entro il mese successivo alla data di scadenza della verifica riportata sul predetto contrassegno;
- a seguito di riparazioni ed altri interventi che comportino la rimozione dei sigilli metrici, nonché in ottemperanza ad ordini di aggiustamento e/o presentazione emessi dal competente ufficio della Camera di Commercio (in questo caso lo strumento non potrà essere utilizzato fino alla presentazione della suddetta richiesta).

Articolo 4 - Verificazione eseguita dalla Camera di Commercio

1. La verifica periodica può essere effettuata presso la sede dell'ufficio metrico della Camera di Commercio, previo appuntamento, o, su richiesta dell'utente interessato, presso il luogo di utilizzazione degli strumenti nel territorio di competenza della Camera.
2. L'esito positivo della verifica periodica è attestato dal funzionario della Camera di Commercio responsabile dell'operazione, mediante contrassegno applicato su ogni strumento utilizzando un'etichetta autoadesiva distruttiva con la rimozione.
3. Gli ispettori metrici non possono applicare l'etichetta di cui al precedente comma sugli strumenti che risultino fuori del campo degli errori massimi ammissibili prescritti dalla normativa vigente o che presentino difetti tali da pregiudicare l'affidabilità metrologica. L'ordine di aggiustamento è compilato secondo il modello previsto dalla Camera di Commercio.
4. L'utente può effettuare la verifica periodica anche presso un ufficio metrico di una Camera di Commercio diversa da quella di propria competenza, previa presentazione della richiesta di accertamento di conformità alla Camera prescelta,. In tal caso, eseguita la verifica periodica, l'ispettore metrico di quest'ultima, avvalendosi anche di mezzi informatici, ne darà

comunicazione alla Camera competente, inviando la certificazione che gli strumenti, individuati con i relativi estremi di identificazione, sono stati verificati con esito positivo.

5. Per le verificazioni sul luogo di utilizzazione degli strumenti, l'utente deve far pervenire preventivamente all'ufficio metrico della Camera di Commercio la richiesta di accertamento di conformità ai requisiti, compilata su apposito modulo predisposto dalla stessa allegato al presente regolamento.
6. Su richiesta dell'utente interessato, verrà rilasciata la certificazione di avvenuta verifica periodica, previo il pagamento dei diritti di segreteria dovuti.
7. A verifica eseguita la camera di commercio emetterà una fattura il cui importo sarà ricavabile da una delle due tabelle A o B allegate al presente regolamento.
8. L'utente metrico dovrà contattare, con oneri a suo carico, un'azienda di propria fiducia, (in possesso della qualifica di fabbricante metrico) idonea a fornire le attrezzi e i campioni per l'esecuzione delle prove e a prestare il necessario supporto tecnico nello svolgimento delle operazioni di verifica ai funzionari della Camera di Commercio, per:
 - la verifica periodica e le operazioni di vigilanza di strumenti per pesare di portata superiore ai 30 kg,
 - per i complessi di misura per liquidi di portata superiore ai 50 L/min
 - per tutti quegli strumenti per i quali la Camera di Commercio non dispone di campioni e attrezzi di prova (convertitori di volume di gas, misuratori massici, misuratori di g.p.l. etc..).

La stessa richiesta può essere avanzata, comunque, dall'ufficio quando la verifica, ovvero l'attività di Vigilanza, coinvolga contemporaneamente un numero di strumenti superiore a cinque.

Articolo 5 - Verificazione eseguita dai laboratori accreditati

1. La verifica periodica può essere eseguita anche da laboratori accreditati dalla Camere di Commercio o appartenenti alle stesse, i quali offrono garanzia di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale.
2. L'esito positivo della verifica periodica è attestato dal laboratorio responsabile dell'operazione, mediante contrassegno applicato su ogni strumento utilizzando un'etichetta autoadesiva distruttiva con la rimozione.
3. I tecnici dei laboratori accreditati non possono applicare l'etichetta di cui al precedente comma sugli strumenti che risultino fuori del campo degli errori massimi ammissibili prescritti dalla normativa vigente o che presentino difetti tali da pregiudicare l'affidabilità metrologica. La comunicazione di strumento non conforme alla competente Camera di Commercio verrà effettuata secondo il modello previsto dall'accreditamento.
4. L'utente può effettuare la verifica periodica rivolgendosi ad un qualsiasi laboratorio abilitato sul territorio nazionale. In tal caso, eseguita la verifica periodica, il laboratorio, avvalendosi anche di mezzi informatici, ne darà comunicazione, entro il mese successivo a quello di esecuzione della stessa, alla Camera competente, inviando la certificazione che gli strumenti, individuati con i relativi estremi di identificazione, sono stati verificati con esito positivo.
5. La procedura ed i requisiti richiesti per l'accreditamento dei suddetti laboratori sono quelli stabiliti dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 10 dicembre 2001 così come recepite dal regolamento adottato dalla Camera di Commercio di XXXXXXXXXXXX.

Articolo 6 - Verificazione eseguita dai fabbricanti metrici

1. La verifica periodica degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico marcati CE dal fabbricante, che opera secondo il sistema di garanzia della qualità della propria produzione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 517 del 29 dicembre 1992, può essere eseguita per la prima volta nello stabilimento o presso il luogo di utilizzazione dal fabbricante stesso.

2. La verificazione periodica degli strumenti di tipi fisso per i quali il fabbricante ha ottenuto la concessione di conformità metrologica ai sensi della Legge n. 236 del 29 luglio 1991, può essere eseguita per la prima volta dal fabbricante stesso, sul luogo di utilizzazione.
3. L'esito positivo della verificazione periodica è attestato dal fabbricante responsabile dell'operazione, mediante contrassegno applicato su ogni strumento utilizzando un'etichetta autoadesiva distruttiva alla rimozione, di cui all'All. II del D.M. n. 182 del 28 marzo 2000.
4. I fabbricanti non possono applicare l'etichetta di cui al precedente comma sugli strumenti che risultino fuori del campo degli errori massimi ammissibili prescritti dalla normativa vigente o che presentino difetti tali da pregiudicare l'affidabilità metrologica.
5. Il fabbricante, avvalendosi anche di mezzi informatici, darà comunicazione dell'avvenuta prima verificazione periodica, entro il mese successivo a quello di esecuzione della stessa, alla Camera competente, inviando la certificazione che gli strumenti, individuati con i relativi estremi di identificazione, sono stati verificati con esito positivo.

Articolo 7 - Elenco degli utenti metrici

1. La Camera di Commercio forma l'elenco degli utenti metrici. In esso sono indicati, oltre le generalità ed il luogo di esercizio di ogni utente, l'attività esercitata, gli estremi di identificazione degli strumenti utilizzati assoggettabili alla verificazione periodica e la scadenza della stessa distintamente per ogni strumento.
2. L'elenco è formato sulla base dei dati forniti dal Registro Imprese, e dei dati forniti dai comuni e da altre amministrazioni pubbliche, per l'individuazione delle categorie di utenti metrici non soggetti all'obbligo di iscrizione al Registro delle imprese.
3. L'utente metrico è tenuto a comunicare ogni variazione riguardante la dotazione e lo stato degli strumenti utilizzati.
4. Le informazioni contenute nell'elenco sono a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri organismi interessati. Ogni utente metrico può consultare la propria posizione in modo completo. Tutte le posizioni dell'elenco potranno essere visionate dagli utenti metrici limitatamente all'attività, stato dell'iscrizione e dati generali dell'impresa.

Articolo 8 - Campioni di riferimento

1. Chiunque effettui la verificazione periodica dovrà utilizzare campioni di riferimento tarati con riferibilità ai campioni nazionali o internazionali, da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti al EA (European Cooperation for Accreditation) e inseriti in un sistema pianificato di controllo periodico con cadenza almeno quinquennale, conformemente a quanto disposto dall'art.2 della Direttiva 04 aprile 2003 del Ministero delle Attività Produttive.

Articolo 9 - Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza, sulla corretta applicazione delle norme del D.M n.182 del 28 marzo 2000 viene esercitata dall'ufficio metrico della Camera di Commercio presso gli utenti senza preavviso.
2. La competenza sanzionatoria appartiene alla Camera di Commercio.
3. La Camera di Commercio pianifica periodicamente l'attività di vigilanza da effettuare.

**RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITÀ
DEGLI STRUMENTI DI MISURA AI REQUISITI PRESCRITTI**

Alla Camera di Commercio di XXXXX
Ufficio
Via xxxxxxxx
4xxxxxxxxxxxx

L'impresa¹

con sede legale in Prov. Cap.
via e n. civico
e con partita I.V.A./codice fiscale n. R.e.a.
nella persona del suo titolare/legale rappresentante²
Signor/ra
Nato il a
e residente nel Comune di Prov. Prov.
via e n. civico Cap.

CHIEDE

l'accertamento della conformità degli strumenti appresso indicati ai requisiti prescritti dalle norme in materia di metrologia legale per

verifica prima

verifica successiva:

verifica periodica

A seguito riparazione

a seguito ordine di aggiustamento

L'accertamento è richiesto presso³:

Strumenti dei quali si richiede l'accertamento				
	Fabbricante	Modello	Campo di misura	Risoluzione
1				
2				
3				

Se necessario, allegare ulteriore elenco

la sala prove di codesto Ufficio;

il luogo di utilizzo: presso

nel Comune di

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 della medesima legge e dall'art. 496 del codice penale in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e che la non veridicità della presente dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della stessa, la suddetta impresa

DICHIARA

- che ha incaricato l'impresa indirizzo
n° telefono di mettere a disposizione il personale e le attrezzature non in dotazione all'Ufficio Metrico e Attività Ispettive, come campioni di lavoro di grande portata, carichi mobili, attrezzi di movimentazione, eventualmente necessarie all'esecuzione dell'accertamento della conformità.
- che il pagamento della fattura, comprensiva del costo dell'accertamento e di IVA, sarà effettuato⁴:
 - dall'impresa scrivente
 - dall'impresa con sede legale in
via e n. civico

tramite bonifico sul conto corrente bancario ordinario intestato alla C.C.I.A.A. di Ferrara:

Paese CIN CIN ABI CAB C/C

A corredo della presente richiesta allega:

- (nel caso in cui gli strumenti siano stati riparati) la dichiarazione prevista dalla C.M. 62/1997 del manutentore abilitato
- fotocopia del documento di identità del titolare/legale rappresentante
- eventuale ulteriore elenco

Luogo e data

Firma⁵

¹ Indicare la denominazione o ragione sociale.

² Cancellare la voce che non interessa.

³ Barrare la casella che interessa.

⁴ Indicare il soggetto incaricato del pagamento della fattura.

⁵ L'autentica non è richiesta se si allega alla presente domanda la fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

Tabella A

Tariffe per l'accertamento di conformità degli strumenti di misura

Per l'accertamento di conformità degli strumenti di misura sono definite le seguenti 26 classi tariffarie (al netto dell'I.V.A.):

Classi tariffarie per l'accertamento di conformità degli strumenti di misura		
Identificativo classe tariffaria	Descrizione classe	Costo unitario in €
a ₁	strumenti per pesare a funzionamento non automatico con $0 < \text{Max} \leq 200 \text{ kg}$	15,00
a ₂	strumenti per pesare a funzionamento non automatico con $200 \text{ kg} < \text{Max} \leq 1.000 \text{ kg}$	25,00
a ₃	strumenti per pesare a funzionamento non automatico con $1.000 \text{ kg} < \text{Max} \leq 10.000 \text{ kg}$	45,00
a ₄	strumenti per pesare a funzionamento non automatico con $\text{Max} > 10.000 \text{ kg}$	90,00
a ₅	complessi di misura per liquidi diversi dall'acqua, compreso G.P.L., fissi con portata nominale massima $Q_{\max} > 200 \text{ l/min}$ o montati su autocisterna, <u>per singola pistola</u>	75,00
a ₆	convertitori di volumi di gas alle condizioni normali tipo 1 o tipo 2	45,00
a ₇	termoconvertitori di volumi di gas alle condizioni normali	23,00
a ₈	autocisterne a scomparti tarati, <u>per singolo scomparto tarato</u>	45,00
a ₉	masse di valore nominale $m_o \leq 2 \text{ kg}$, <u>per singola massa</u>	2,00
a ₁₀	masse di valore nominale $2 \text{ kg} < m_o \leq 50 \text{ kg}$, <u>per singola massa</u>	10,00
a ₁₁	masse di valore nominale $m_o > 50 \text{ kg}$, <u>per singola massa</u>	30,00
a ₁₂	misure speciali di capacità nominale $V_o < 1000 \text{ l}$ per la verifica dei complessi di misura per carburanti e bombole speciali per la verifica dei complessi di misura per G.P.L.	45,00
a ₁₃	misure speciali di capacità nominale $V_o \geq 1000 \text{ l}$ per la verifica dei misuratori di liquidi diversi dall'acqua, compreso GPL, montati su autocisterne o fissi	75,00
a ₁₄	strumenti per pesare a funzionamento automatico	60,00
a ₁₅	strumenti di misura multidimensionali	30,00
a ₁₆	preimballaggi per singolo lotto di produzione	90,00
a ₁₇	strumenti presentati in grandi lotti per i quali è proponibile la definizione di lotto standard (misure lineari, misure in vetro, termometri, etc)	120,00
a ₁₈	complessi di misura per liquidi diversi dall'acqua fissi con portata nominale massima $Q_{\max} \leq 50 \text{ l/min}$, <u>per singola pistola</u>	13,00
a ₁₉	complessi di misura per liquidi diversi dall'acqua fissi con portata nominale massima $50 < Q_{\max} \leq 200 \text{ l/min}$, <u>per singola pistola</u> (solo privati)	25,00
a ₂₀	complessi di misura per gas di petrolio liquefatto (G.P.L.), <u>per singola pistola</u> (solo privati)	25,00
a ₂₁	misuratori ponderali di gas naturale compresso (CNG), <u>per singola pistola</u>	30,00
a ₂₂	apparecchiature associate ai complessi di misura di liquidi diversi dall'acqua (pompe sommerse, host e self) <u>per singola apparecchiatura</u> (solo privati)	23,00
a ₂₃	banco di prova a rulli se approvato per la determinazione di "l"	30,00
a ₂₄	manometri per la misurazione della pressione dei pneumatici	30,00
a ₂₅	apparecchiatura per il controllo dei parametri e la taratura dei tachigrafi digitali	30,00
a ₂₆	apparecchiatura per il controllo e la sincronizzazione dell'orologio dei tachigrafi digitali	30,00

Tabella B**Definizione della tariffa per l'accertamento di conformità degli strumenti di misura utilizzati nel settore della distribuzione su strada dei carburanti per autotrazione**

Per l'accertamento di conformità degli strumenti di misura utilizzati nel settore della distribuzione su strada dei carburanti per autotrazione sono definite le seguenti tariffe (al netto dell'I.V.A.).

Dimensione dell'impianto (espresso in numero di strumenti presenti)	FREQUENZA		
	0 SOPRALLUOGHI	1 SOPRALLUOGO	2 O PIU' SOPRALLUOGHI
TARIFFA	TARIFFA	TARIFFA	
Inferiore a 6	0	€ 100,00	€ 130,00
Compreso tra 6 e 12	0	€ 130,00	€ 170,00
Compreso 13 e 18	0	€ 360,00	€ 400,00
Superiore a 18	0	€ 550,00	€ 590,00
Autostradali	0	€ 1000,00	

Per numero di strumenti presenti sugli impianti si intende la somma degli strumenti appartenenti alle seguenti tipologie:

1. pistole dei complessi di misura per liquidi diversi dall'acqua fissi con portata nominale massima $Q_{\max} \leq 40 \text{ l/min}$ (erogatori per auto a bassa portata),
2. pistole dei complessi di misura per liquidi diversi dall'acqua fissi con portata nominale massima $40 < Q_{\max} \leq 200 \text{ l/min}$ (erogatori per camion ad alta portata),
3. apparecchiature associate (pompe sommerse, host e self),
4. pistole dei complessi di misura per G.P.L.,
5. pistole dei misuratori ponderali di gas naturale (metano).